



Istanza dell'atleta Miranda Giusy per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Miranda Giusy vs. Asp Aquila Azzurra Trani (15.073.0051)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente      |
| • Avv. Carlo Maione      | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita     | Componente      |
| • Avv. Adolfo Mutarelli  | Componente      |
| • Not. Nicola Prisco     | Componente      |
| • Avv. Luigi Pasciari    | Segretario      |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente per l'atleta l'avv. Manuela Magistro, assente il sodalizio

### OSSERVA

L'atleta Giusy Miranda presentava a questa Commissione istanza di scioglimento coattivo del vincolo contro l'asd Volley Aquila Azzurra Trani, motivando tale richiesta in cinque punti:

- 1) **mancata convocazione alle attività sportive;**
- 2) **manifesto disinteresse sportivo;**
- 3) **incompatibilità ambientale ex art. 35 R.A.T.**
- 4) **mancata partecipazione campionato di serie di competenza/crescita tecnica**
- 5) **giusta causa non imputabile al sodalizio.**

L'istanza di scioglimento del vincolo presentata a questa Commissione era preceduta, come da regolamento giurisdizionale, dalla richiesta di consenso allo scioglimento del vincolo rivolta dall'atleta al sodalizio sportivo, a mezzo racc.ta a.r. del 09.08.2017. In tale raccomandata la richiesta di svincolo veniva motivata sui seguenti capi:

- 1) **mancata convocazione alle attività 2017/2018;**
- 2) **disinteresse sportivo;**
- 3) **incompatibilità ambientale;**
- 4) **mancata partecipazione campionato di serie di competenza/crescita tecnica.**

Il sodalizio Aquila Azzurra Trani faceva pervenire le sue controdeduzioni a questa Commissione, precisando e provando documentalmente di aver convocato l'atleta a svolgere gli allenamenti per la stagione agonistica 2017/2018 per i giorni 25 e 28 agosto (incontro tecnico con il nuovo allenatore e primo allenamento) in tal modo smentendo e provando che il primo motivo posto a fondamento dell'istanza di svincolo non è fondato.

Del pari infondato è il secondo motivo relativo al “manifesto disinteresse sportivo” in quanto i fatti oggetto di detto disinteresse sono riferibili alla stagione agonistica 2015/2016 ampiamente superati dai comportamenti delle parti, infatti risulta pacifico che l'atleta, a riprova della ritrovata intesa e



armonia con il sodalizio, veniva ceduta in prestito ad altro sodalizio Asd Volley Barletta, presso cui ha giocato l'annata agonistica 2016/2017 anche nel campionato di serie C.

E' ovvio che questa Commissione non può essere chiamata a giudicare di fatti risalenti nel tempo e relativi a vicissitudini non attinenti alla passata stagione agonistica a maggior ragione quando tali fatti risultano superati dai comportamenti delle parti.

Del pari infondato è il quarto motivo dell'istanza di svincolo che attiene alla mancata partecipazione al campionato di serie di competenza del sodalizio. Infatti il sodalizio, che nella passata stagione agonistica 2016/2017 militava nel campionato di serie C, è stato retrocesso e risulta a questa commissione che attualmente è iscritto nel campionato di serie D, pertanto tale motivo è del tutto infondato come è infondato il correlato motivo della crescita tecnica, visto che il sodalizio non ha rinunciato ad un campionato di categoria superiore ma come detto è stato retrocesso sul campo dalla serie C alla serie D.

Resta da esaminare il motivo che attiene alla incompatibilità ambientale.

Invero di tale incompatibilità non vi è prova.

Tutte le singole motivazioni contenute nell'istanza di svincolo presentata dall'atleta a questa Commissione evidenziano solo una pervicace volontà dell'atleta di rompere il rapporto sportivo del vincolo nei confronti del sodalizio. Il fatto che nessuno dei motivi addotti risulta fondato come del pari non è nemmeno fondato quello dell'incompatibilità ambientale, per come si dirà in seguito, fanno ritenere che l'istanza di svincolo è solo un tentativo speculativo posto in essere dall'atleta per interrompere il rapporto sportivo con il sodalizio senza che nei confronti di quest'ultimo sia addebitabile alcunchè. Si ricorda all'atleta che l'incompatibilità ambientale affinché possa condurre allo svincolo deve basarsi su fatti e circostanze oggettive e univocamente interpretabili come tali e non su fatti che non riguardano in alcun modo il rapporto tra il sodalizio e l'atleta come è il caso di specie (vedasi la vicenda accennata nell'istanza che attiene a circostanze relative ad altra atleta, sorella dell'istante e il sodalizio, o ancora i cattivi rapporti tra il sodalizio ed i genitori dell'atleta) sono questi dei fatti che nulla hanno a che vedere con l'atleta e che non bastano a giustificare un'incompatibilità ambientale. Del resto rappresentano solo "petizioni di principio" quelle attinenti al mancato gradimento dell'atleta alla dirigenza e al nuovo staff tecnico in quanto non supportate da alcuna prova, né prova potrebbe esservi visto che nella passata stagione agonistica l'atleta ha militato presso altro sodalizio.

Infine va ricordato all'atleta che "minacciare" di abbandonare la pratica sportiva della pallavolo non può esser ragione sufficiente per invocare l'applicazione dell'art. 35 del R.A.T. che è dettato per altre finalità.

Ciò detto, questa Commissione da atto che il sodalizio Volley Aquila Azzurra Trani ha avuto nei confronti dell'atleta un comportamento corretto, diligente ed esente da colpe, così come risulta corretta la volontà dello stesso sodalizio, manifestata nella missiva inviata a questa Commissione in data 12 ottobre 2017, di prendere atto dell'impossibilità di gestire con profitto per entrambe le parti in causa il rapporto sportivo con l'atleta, con la finale decisione che l'atleta venga svincolata per incompatibilità ambientale determinatasi per esclusiva volontà di quest'ultima e dei suoi non certo giustificabili comportamenti.

Solo tale ultima dichiarazione rende quindi accoglibile l'istanza di svincolo.



Contestualmente deve darsi atto che nessuna colpa nello svincolo è addebitabile al sodalizio e di conseguenza è giusto determinare in suo favore un equo indennizzo, che questa Commissione determina equitativamente in € 3.000,00 (tremila,00), tenuto conto della giovane età dell'atleta, della sua riconosciuta bravura e dall'impegno profuso dal sodalizio per la crescita sportiva della stessa.

**P.Q.M.**

La Commissione, esaminato l'istanza proposta dall'atleta Giusy Miranda per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla asd Volley Aquila Azzurra Trani.

- Dichiarare lo scioglimento del vincolo per incompatibilità ambientale senza alcun addebito al sodalizio;
- subordina lo svincolo all'avvenuto pagamento da parte dell'atleta in favore dell'asd Volley Aquila Azzurra Trani della somma di € 3.000,00 (tremila,00);
- dispone l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione di quella versata dalla atleta.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 14 ottobre 2017

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*